

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA: ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA EUROPEA B.R.R.D. ED IL C.D. "BAIL -IN"

Gentile Cliente,


a partire dal **1° gennaio 2016** sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa direttiva **introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi bancarie**, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato ed evitando quindi che il costo degli eventuali salvataggi gravi in modo generalizzato su tutti i contribuenti. La nuova normativa prevede che la Banca d'Italia, in quanto organismo designato, possa applicare, **nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca e solo se necessario**, gli strumenti di risoluzione della crisi previsti dalla nuova norma, ivi incluso il cosiddetto "bail-in".



Per dare attuazione alle misure di risoluzione, la Banca d'Italia ha il potere di assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti e al suo organo di amministrazione.

Con il termine "bail-in" (traducibile con "salvataggio interno") si definisce la svalutazione di azioni e crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare una Banca in difficoltà, evitando quindi qualsiasi interruzione nella prestazione dei servizi finanziari offerti dalla Banca alla collettività.

In Italia la **normativa** in questione sarà **applicabile dal 1° gennaio 2016**, seguendo una gerarchia la cui **logica** prevede che **chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni; solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva secondo una ben precisa gerarchia:**



Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- 1.** delle **azioni** e degli altri strumenti rappresentativi di capitale;
- 2.** delle **obbligazioni subordinate** (il cui rimborso, in caso di liquidazione dell'emittente, non è assicurato);
- 3.** delle **obbligazioni non subordinate** (senior) e dei **depositi interbancari e delle grandi imprese**;
- 4.** dei **depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese** (per la parte eccedente l'importo di € 100.000, protetto per legge dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla **conversione degli strumenti 2. 3. 4. in azioni**, secondo l'ordine sopra indicato. Inoltre per quanto riguarda le obbligazioni la Banca d'Italia avrà anche il potere – sempre e solo in caso di grave crisi finanziaria di una Banca – di **modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.**

Dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettate al “*bail-in*” dopo le obbligazioni non subordinate (senior o meglio conosciute come “ordinarie”).

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione del c.d. “*bail-in*” e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi**, cioè quelli fino a € 100.000 (conti correnti, depositi a risparmio nominativi, certificati di deposito nominativi, conti deposito);
- b) le obbligazioni bancarie garantite** (i cosiddetti “covered bond”);
- c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria** (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).

Sui depositanti, occorre effettuare un'ulteriore precisazione oltre a quella secondo cui i depositi fino a 100.000 € sono espressamente esclusi dal “*bail-in*”; **anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale:** saranno infatti toccati solo nel caso in cui il “*bail-in*” di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 € possono inoltre essere esclusi dal “*bail-in*” in via discrezionale, al fine di preservare la stabilità finanziaria, a condizione che il “*bail-in*” sia stato applicato ad almeno l'8% del totale delle passività.

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.

Il Banco Azzoaglio, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, al fine di assicurare un equilibrato percorso di crescita, **consapevole che il patrimonio è elemento centrale nel presidio della propria solidità, ha sempre perseguito nel corso del tempo una politica volta al mantenimento di adeguati livelli di patrimonializzazione.**

Il parametro più significativo per misurare la **solidità** degli Istituti di Credito è costituito dal c.d. “**CET1 – Common Equity Tier1**” ossia dal rapporto fra patrimonio della Banca e le attività ponderate per il rischio (coefficiente che a giugno 2015 per il Banco Azzoaglio è stato pari al 13,3%, **significativamente superiore a quanto rilevato nella media del sistema bancario nazionale).**

13,3%

CET1 Ratio



1970
BANCO
AZZOAGLIO

12,1%

CET1 Ratio
medio



Altre
Banche

Dati al 30/06/2015

Nel salutarla cordialmente, La invitiamo a recarsi presso la Sua filiale per qualsiasi ulteriore informazione.

Il Banco Azzoaglio